

ACCORDO QUADRO

Per l'applicazione integrata degli Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro – (ILG) alle concessioni di coltivazione di idrocarburi denominate “Val d’Agri” e “Gorgoglione” in Basilicata

IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA (DGIS), in persona del Direttore Generale;

e

la **REGIONE BASILICATA**, Dipartimento dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia in persona del Dirigente Generale;

e

l’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV), in persona del Presidente;

Premesso che

1. In forza del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 il MATTM è stato ridenominato Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), e a questo sono state attribuite competenze e funzioni anche in materia di energia con conseguente trasferimento presso il MiTE anche della ex DGS-UNMIG del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), poi divenuta DGISSEG, attualmente ridenominata Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza (DGIS).
2. A seguito delle raccomandazioni della Commissione ICHESE, il Ministero dello Sviluppo Economico, per quanto di propria competenza in materia di attività estrattive, ha provveduto a mettere a punto nel 2014 un documento di “*Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche*” di sottosuolo (di seguito anche “Indirizzi e Linee Guida” o “ILG”), redatto da un gruppo di lavoro costituito da enti di ricerca, mondo accademico e pubbliche amministrazioni, istituito e coordinato dal MiSE stesso.
3. In base a quanto previsto dal comma 2 art. 13 del D.M. del 7 dicembre 2016, gli ILG del MiSE sono stati individuati come specifiche tecniche avanzate, che devono essere perfezionate sulla base dei casi specifici ai fini dell’applicazione dei programmi di monitoraggio sia nell’ambito di nuovi conferimenti di titoli concessori, sia per le attività in corso di esercizio, mediante una progressiva applicazione.

4. Gli ILG prevedono una prima fase sperimentale di applicazione dei monitoraggi su attività di geotermia e di produzione e stoccaggio di idrocarburi, che è stata estesa a due concessioni nella Regione Basilicata, attraverso la definizione di due Accordi Quadro: uno per l'applicazione alla concessione Val d'Agri (siglato in data 27 febbraio 2017), nella titolarità della Società Eni S.p.A. (operatore e rappresentante unico) e Shell Italia E&P S.p.A., l'altro per l'applicazione alla concessione Gorgoglione (siglato in data 30 novembre 2018), attualmente nella titolarità di TotalEnergies EP Italia S.p.A. (operatore e rappresentante unico, precedentemente denominata Total E&P Italia S.p.A e nel seguito per brevità "TEPIT"), Shell Italia E&P S.p.A. e Mitsui E&P Italia S.p.A.

5. Gli Accordi Quadro di cui al precedente punto 4), sottoscritti con ENI e TEPIT quali rappresentanti delle rispettive concessioni (di seguito, i "Concessionari"), relativi alla prima fase di sperimentazione sono, allo stato attuale, entrambi scaduti e si intende sottoscrivere un nuovo accordo (l'"Accordo") per la fase di applicazione a regime secondo quanto previsto dal seguente quadro normativo e autorizzativo di riferimento:

- a) Per la concessione di coltivazione Val d'Agri, si fa riferimento a quanto disposto al comma 2 lettera c) dell'art. 3 "Obblighi e prescrizioni" del Decreto Ministeriale 18 maggio 2022 relativo alla proroga della concessione di coltivazione dal 26 ottobre 2019 e fino al 26 ottobre 2029 relativamente alla necessità di proseguire a regime le attività di monitoraggio ai sensi degli ILG nella concessione Val d'Agri ed alle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni ambientali della Regione Basilicata;
- b) Per la concessione di coltivazione Gorgoglione si fa riferimento alla prescrizione n. 8 della delibera CIPE n. 18 del 23 marzo 2012 ed alla prescrizione n. 11 della D.G.R. 1888/2011, in base alle quali: *"Nel territorio individuato dalla perimetrazione della Concessione mineraria "Gorgoglione", o ricorrendone la necessità per un ambito maggiore definito dall'A.R.P.A.B., la TOTAL E&P Italia S.p.A. dovrà definire di concerto con l'A.R.P.A.B. un Progetto di Monitoraggio Ambientale per le diverse componenti ambientali oggetto di esame nello S.I.A. (prevedendo il trasferimento a regime delle reti di monitoraggio in capo all'A.R.P.A.B.) che comprenda, tra l'altro: [...] la raccolta dati da un idoneo numero di stazioni di rilevamento della sismicità naturale e/o indotta"*. In base alle prescrizioni di cui al punto 11 della D.G.R. 1888/2011 e al punto 8 della delibera CIPE n. 18/2012, e considerate le successive azioni messe in campo dal Concessionario al fine di ottemperare alle attività di monitoraggio, anche considerato quanto previsto dall'art. 13 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2015 e s.m.i., TEPIT medesima ha proposto alla Regione Basilicata la realizzazione del progetto di monitoraggio relativo alla sismicità e alla subsidenza con

l'applicazione sperimentale degli ILG. Tale proposta da parte di TEPIT è stata accettata con Delibera di Giunta Regionale n. 877/2019 con la quale è stata resa la verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 8 e n. 11 sopra citate.

Considerato che

6. Al fine di garantire l'assoluta indipendenza delle valutazioni scientifiche dei monitoraggi, gli ILG (cap. 2) prevedono che non sussista un legame tra il concessionario e il soggetto preposto al monitoraggio, se del caso anche attraverso una specifica previsione normativa che istituisca presso il MiTE (ex MiSE) un apposito fondo, alimentato dai Concessionari, con cui il MiTE stesso potrà curare direttamente l'affidamento dei monitoraggi mediante procedure pubbliche.

7. Nelle more dell'adozione della citata previsione normativa, gli ILG (cap. 9.1) prevedono anche una soluzione transitoria alternativa in base alla quale il MiTE – DGIS, e più in generale, l'Autorità competente nella gestione, nell'analisi e nell'utilizzo dei dati dei monitoraggi, si rivolga, per l'analisi, l'interpretazione e l'utilizzo dei dati dei monitoraggi e per i controlli dei monitoraggi stessi, alla Struttura Preposta al Monitoraggio - SPM, di cui al successivo comma 8, quale soggetto tecnico/scientifico altamente qualificato, nominato di volta in volta per ciascuna concessione.

8. La SPM è definita dagli ILG quale soggetto tecnico-scientifico, competente in materia di progettazione di reti di monitoraggio, raccolta, interpretazione e analisi dei dati, cui vengono conferiti dall'Amministrazione competente compiti di raccolta e analisi dei dati di monitoraggio e di affiancamento all'Amministrazione nelle valutazioni conseguenti, con possibilità di effettuare anche la progettazione delle reti.

9. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV, ai sensi del Decreto Legislativo 381/1999, è preposto alle attività di sorveglianza sismica continua (h24) su tutto il territorio italiano attraverso la rete sismica nazionale ("RSN"), ed è già titolare di un accordo per il monitoraggio sperimentale della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro ai sensi degli ILG relativamente alla concessione "Val d'Agri" e "Gorgoglione", svolgendo per queste concessioni il ruolo di SPM.

10. Per le attività di sperimentazione condotte nei precedenti accordi l'ente designato per svolgere il ruolo di "Struttura Preposta al Monitoraggio" (SPM) è INGV il quale si è dotato di struttura e competenze tecniche per l'applicazione dei compiti previsti dagli ILG attraverso l'Istituzione del Centro di Monitoraggio del Sottosuolo – CMS come da nota INGV n. 0005881 del 4 maggio 2017;

11. Coerentemente con il cap. 9.1 degli ILG nelle riunioni dei Comitati di cui agli Accordi Quadro per l'applicazione degli ILG alle concessioni Val d'Agri e Gorgoglione, si è più volte convenuto sulla opportunità di effettuare una gestione integrata delle reti di monitoraggio sismico e di deformazione del suolo e pressioni di poro nell'area di copertura della rete, avendo rilevato il valore aggiunto (sia

da modellazione teorica, sia dai dati congiunti raccolti in circa due anni di sperimentazione) di un monitoraggio integrato con l'unione delle reti;

12. Nelle risultanze della riunione di confronto per l'applicazione del monitoraggio ai sensi degli ILG alle concessioni Val d'Agri e Gorgoglione in Basilicata, svolta in videoconferenza in data 21/04/2022 tra MiTE (DGIS), Regione Basilicata, INGV, Eni e TEPIT si è sostanzialmente convenuto *“che INGV, data l'esperienza pregressa nella sperimentazione, potrà continuare a svolgere il ruolo di SPM essendo dotata di un sistema tecnico-logistico per seguire l'attività così come previste dagli ILG potendo svolgere il ruolo di SPM come struttura incaricata di effettuare il monitoraggio a regime per le due concessioni (che sarà quindi responsabile e proprietaria del dato di monitoraggio) e non come proprietario dell'infrastruttura (che deve essere mantenuta dalle società)... la rete di monitoraggio rimanga di proprietà delle rispettive società che ne garantiranno l'esecuzione delle attività di manutenzione, mentre alla SPM dovrà essere garantita l'acquisizione indipendente del dato, la terzietà nel monitoraggio, la verifica della rete e del dato della stessa di cui diventerà il proprietario”*.

Tutto ciò premesso e considerato

ai fini del proseguimento delle attività di concreta applicazione (anche con eventuali modifiche/adattamenti) degli ILG alle concessioni “Val d'Agri” e “Gorgoglione” (di seguito, anche, le “Concessioni”), tenendo conto delle caratteristiche tecniche specifiche con particolare riguardo alle differenti attività in essere (di iniezione nel pozzo Costa Molina 2 della concessione “Val d'Agri” e di sola produzione nella concessione “Gorgoglione”) e tenendo conto anche delle pratiche internazionali seguite in materia, il MiTE, la Regione Basilicata e INGV (di seguito per brevità congiuntamente le “Parti”),

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Validità delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il ruolo di Struttura Preposta al Monitoraggio, da qui in poi SPM, per l'applicazione del presente Accordo è attribuito all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Accordo disciplina le modalità di ottemperanza alle prescrizioni di cui alla premessa 5, per quanto di rispettiva competenza, da parte dei Concessionari che lo sottoscrivono per accettazione e presa d'atto di quanto contenuto. In particolare, l'Accordo viene stipulato allo scopo di:

- a) applicare a regime e in modo integrato il monitoraggio previsto dagli ILG alle Concessioni di coltivazione "Val d'Agri" e "Gorgoglione", anche al fine di perfezionare gli ILG stessi e proporre eventuali adattamenti/modifiche di adeguamento degli stessi;
- b) valutare la necessità di regolare l'applicazione degli ILG, anche in base ai risultati delle sperimentazioni nelle Concessioni e sugli altri casi pilota.

Articolo 3

(Applicazione)

1. L'applicazione a regime e in modo integrato del monitoraggio previsto dagli ILG alle Concessioni "Val d'Agri" e "Gorgoglione", le cui attività sono da dettagliare in apposito documento tecnico da redigersi da parte della SPM, e da condividere dal Comitato (come di seguito definito), prevede le seguenti fasi:

- a) finalizzazione e verifica delle reti integrate di monitoraggio sismico e delle deformazioni del suolo e verifica del monitoraggio delle pressioni di poro per rispondenza ai requisiti previsti dagli ILG, con particolare riguardo alla rete di "Gorgoglione" con un approccio graduale e sulla base dei risultati che verranno progressivamente acquisiti e tenuto conto di quanto già realizzato e condiviso nell'ambito della Relazione finale del monitoraggio in "Val d'Agri" ai sensi dell'Accordo Quadro 2017 (verbale 15036 del 16.05.2022);
- b) definizione del Documento di Gestione Operativa dei Monitoraggi – DGOM previsto nel Capitolo 9 degli ILG con specifica gestione per le attività di reiniezione e le attività di produzione delle due concessioni;
- c) definizione di apposito piano di intervento, da adottare in coordinamento con la procedura prevista dal Capitolo 9 degli ILG, considerando quanto previsto nel DGOM;
- d) trasmissione dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio secondo modalità e frequenza specificate nel "Protocollo di trasmissione dati" di cui all'articolo 8, comma 2;
- e) elaborazione ed interpretazione dei dati acquisiti durante il monitoraggio unitamente ai dati geologici e del sottosuolo resi disponibili.

Articolo 4

(Durata)

1. Il Monitoraggio effettivo di cui al presente Accordo inizia alla data di sottoscrizione dei Protocolli di cui al successivo Articolo 9, Comma 4.
2. Il Monitoraggio tramite la rete integrata è da effettuare fino al massimo di un anno dal completamento dell'attività mineraria nell'area di indagine definita dal DGOM.
3. La durata del presente Accordo coincide con la durata dell'attività di monitoraggio dalla sua sottoscrizione e potrà essere aggiornato e rivisto su motivato parere espresso dal Comitato secondo le previsioni di cui all'Art. 5 comma 8 anche al fine dell'implementazione degli adempimenti normativi.

Articolo 5

(Comitato)

1. Per le finalità di cui al presente Accordo, viene istituito il "Comitato" composto:
 - a) da una rappresentanza di DGIS con diritto di un solo voto di Ente;
 - b) da una rappresentanza della Regione con diritto di un solo voto di Ente;
 - c) da una rappresentanza della SPM con diritto di un solo voto di Ente;
 - d) da una rappresentanza di Eni con diritto di un solo voto di Ente e solo per decisioni aventi impatto sulla Concessione Val d'Agri;
 - e) da una rappresentanza di TEPIT con diritto di un solo voto di Ente e solo per decisioni aventi impatto sulla Concessione Gorgoglione.
2. Il Comitato, oltre a quanto previsto negli ulteriori articoli del presente Accordo, ha i seguenti compiti:
 - a) redige e approva il regolamento sul proprio funzionamento e valuta periodicamente che l'attività di monitoraggio sia condotta in base a quanto previsto dagli ILG e tenendo conto di quanto riportato nelle premesse del presente Accordo;
 - b) redige ed approva il "Protocollo di trasmissione dati" di cui all'art. 8 comma 2 del presente Accordo;

- c) definisce le modalità operative di gestione del monitoraggio e di interazione tra i vari soggetti coinvolti nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, nonché le caratteristiche delle attività svolte dai titolari delle Concessioni ai fini del monitoraggio, redigendo entro e non oltre un ulteriore mese a partire dalla avvenuta valutazione di cui all'art.6, comma 2, lettera c) il Documento di Gestione Operativa del Monitoraggio (DGOM) previsto dagli ILG, nel rispetto delle norme che regolano la sicurezza delle attività minerarie;
- d) effettua un'analisi e una verifica delle modalità di intervento previste nel Capitolo 9 degli ILG attraverso la definizione di apposito Piano, da adottare e implementare da parte delle figure gestionali definite nello stesso Capitolo 9 degli ILG, rispetto a quanto previsto nel DGOM;
- e) segue i monitoraggi ed esamina i risultati degli stessi, riportati nella Relazione semestrale redatta dalla SPM, di cui all'art. 6, comma 3 lettera d), la cui distribuzione e pubblicazione avviene a seguito della sua condivisione;

3. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi; la prima riunione del Comitato si terrà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

4. Il Comitato resta in carica per l'intera durata dell'Accordo.

5. La struttura e le funzioni del Comitato potranno essere modificate solo previa modifica del presente Accordo, solo a seguito di parere unanime dei firmatari.

6. I componenti del Comitato potranno decidere autonomamente, in relazione alle finalità del presente Accordo, di avvalersi di propri consulenti, a proprie spese e previa sottoscrizione di un accordo di confidenzialità.

7. Il Comitato, nella figura della SPM, invia copia della Relazione semestrale di cui all'art. 6, comma 3 lettera e) agli altri membri del Comitato, al MiTE-DGIS, ai fini della relativa verifica sulla condivisione della stessa.

8. Il Comitato adotta le decisioni di propria competenza a maggioranza relativa dei partecipanti aventi diritto, ad esclusione del parere di cui al comma 5.

9. Il Comitato non corrisponde alle figure decisionali riportate al Capitolo 9 degli ILG che hanno competenza in merito alle attività da svolgere in caso di variazioni dei parametri monitorati secondo il sistema *a semaforo* o di emergenza.

Articolo 6

(Compiti della SPM)

1. INGV, in qualità di organo tecnico incaricato tramite il presente accordo di svolgere il ruolo di Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM) per il monitoraggio integrato a regime delle Concessioni “Val D’Agri” e “Gorgoglione”: i) esamina e valuta il progetto di monitoraggio integrato redatto di concerto con i concessionari, ai fini della sua condivisione da parte del Comitato, ii) esegue l’elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati, iii) provvede alla trasmissione dei dati grezzi al MiTE ed alla Regione, iv) redige, con la collaborazione dei soggetti previsti, il DGOM e i relativi protocolli di intervento previsti nel Cap. 9 degli ILG, v) assicura le attività, di sua competenza, di disseminazione e comunicazione dei monitoraggi effettuati.
2. INGV nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei dati di cui al successivo art. 8 e fatto salvo quanto previsto dall’art.10 comma 3:
 - a) acquisisce dai Concessionari e analizza in modo indipendente i dati di produzione, geologici e di sottosuolo, nonché tutti i dati reputati utili ai fini del monitoraggio, unitamente ai risultati e agli esiti dei monitoraggi fin qui condotti;
 - b) acquisisce in real time in modo indipendente dalla rete i dati grezzi, effettuando dei sopralluoghi, ove lo ritenga necessario;
 - c) conduce per almeno tre mesi il monitoraggio con la rete integrata, di cui al punto a) dell’articolo 3, rispondente ai criteri indicati negli ILG;
 - d) verifica sistematicamente la funzionalità della rete di monitoraggio ed elabora e interpreta i dati grezzi (raw data) acquisiti dalla medesima rete integrata di monitoraggio, rispetto ai quali, avendone già accesso diretto, ne diventa il proprietario e ne acquisisce diritto d’uso per i fini di cui al presente Accordo, per fini scientifici, di pubblica utilità e istituzionali dell’Istituto. Tale diritto d’uso non pregiudica proprietà, diritto d’uso e diritto all’accesso diretto dei Concessionari, ognuno per la propria rete;
 - e) redige e distribuisce ai componenti del Comitato, la “Relazione semestrale” con i risultati del monitoraggio, a firma dei rappresentanti INGV responsabili del monitoraggio per condivisione da parte dello stesso Comitato;

Inoltre, per la concessione “Gorgoglione”:

- a) prende atto del “Punto Zero della Sismicità” e del “Punto Zero della Subsidenza¹”, esamina e valuta il Progetto di Monitoraggio di sismicità e deformazioni del suolo e pressioni di poro ai sensi degli ILG elaborato da TEPIT e ne supervisiona la realizzazione nel rispetto delle specifiche degli ILG.

Articolo 7

(Compiti dei Concessionari)

1. Eni e TEPIT, con riferimento alla Concessione di rispettiva competenza e in stretta ottemperanza agli obiettivi previsti dal presente Accordo e nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei dati di cui al successivo art. 8 e fatto salvo quanto previsto dall’art.10 comma 3:
- a. forniscono alla SPM i dati giornalieri di produzione, i dati geologici e di sottosuolo non ancora forniti, ai fini dell’applicazione del monitoraggio di cui al presente Accordo;
 - b. danno accesso diretto alla SPM ai dati raw delle stazioni sismiche componenti la rete integrata. Gli stessi dati sono disponibili ai Concessionari per loro eventuali elaborazioni a proprie spese;
 - c. forniscono giornalmente i dati rilevati di produzione, pressione a testa pozzo, i volumi reiniettati e tassi di reiniezione, con frequenza e tipologia da stabilirsi nell’ambito del “Protocollo di trasmissione dati”, di cui al successivo art. 8, comma 2;
 - d. danno accesso alla SPM ai dati ottenuti dai rilievi GPS e forniscono alla SPM anche quelli già processati, compresi quelli satellitari (InSAR);
 - e. garantiscono l’esecuzione delle attività di manutenzione delle rispettive parti della rete di monitoraggio integrata che rimane di proprietà delle rispettive società, ed ottemperano prontamente alle prescrizioni che la SPM impartisce per garantire la funzionalità della rete di monitoraggio;

¹ per “Punto Zero” si intende quanto riportato nell’Accordo Quadro siglato in data 30 novembre 2018 con specifico riferimento allo studio della sismicità, delle pressioni di poro e della subsidenza, sulla base di dati acquisiti prima della messa in produzione della Concessione.

- f. svolgono tutte le attività previste dal presente Accordo nel rispetto delle norme che regolano il settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi e delle eventuali prescrizioni degli enti e pubbliche amministrazioni preposte, avendo cura di ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie.
2. L'esecuzione del presente Accordo costituisce adempimento da parte di Eni a quanto prescritto nell'ambito del Decreto Ministeriale 18 maggio 2022 relativo alla proroga della concessione Val D'Agri (comma 2 lettera c) dell'art. 3 "Obblighi e prescrizioni"); e da parte di TEPIT a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 e ss.mm.ii e dalle prescrizioni della Regione Basilicata e del CIPE.

Articolo 8

(Dati)

1. Eni e TEPIT, nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei dati, assicurano alla SPM, ciascuno per la propria concessione di competenza, la disponibilità dei dati di produzione, geologici e del sottosuolo, storici ed attuali non ancora forniti.
2. Le modalità di trasmissione dei dati sono contenute nel "Protocollo di trasmissione dati" da redigere dal Comitato entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo.
3. I Dati sono interpretati dalla SPM, la quale è tenuta a trasmettere al Comitato, alla DGIS ed alla Regione. i documenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera d).
4. Il MiTE e la Regione possono utilizzare i Dati nell'ambito delle proprie competenze istituzionali previste e disciplinate dalla legge e con l'obiettivo, coerente con gli ILG, di diffondere i dati in tempo quasi reale e in forma comprensibile al pubblico. Si intende per tempo quasi reale il tempo tecnico gestionale necessario a restituire le informazioni.
5. I risultati dei monitoraggi sono pubblicati sul sito web dedicato della SPM, sul sito della Direzione DGIS e sul sito della Regione Basilicata. Rimane inteso che nell'utilizzo, condivisione e pubblicazione è da salvaguardare la riservatezza industriale dei dati sensibili.
6. Nel periodo di monitoraggio si conviene tra le Parti ed i Concessionari che i dati siano:
 - a) acquisiti ed elaborati dalla SPM;
 - b) consegnati dalla SPM al MiTE, che li conserva in forma raw ed elaborata, e alla Regione Basilicata;

- c) diffusi, in forma aggregata, attraverso mezzi opportuni (presentazioni mensili o trimestrali e/o pubbliche, sui siti degli enti e della società interessata ... ecc.).
7. I firmatari dell'Accordo concordano che le attività e le conoscenze dei Concessionari e della SPM in ambito geologico-strutturale, sismologico e di geologia di giacimento e generale vengano condivise e utilizzate da tutti per una migliore gestione e collaborazione, salvaguardando la riservatezza industriale dei dati sensibili, da esplicitare nel Protocollo di Trasmissione Dati.
8. Le procedure, i codici numerici e le metodologie sviluppate dalla SPM nell'ambito di questo accordo sono messe a disposizione del Comitato, previo accordo di confidenzialità.
9. L'autorizzazione per l'accesso e la pubblicazione di dati commercialmente sensibili relativi alla Concessione, da rilasciare eventualmente dai Concessionari, è disciplinata dal Protocollo di cui all'art. 8 comma 2 del presente accordo.
10. Parallelamente all'attività della SPM, ai Concessionari, ognuno per la propria specifica rete di gestione, è in ogni caso riservata la facoltà di eseguire autonomamente e a proprie spese l'interpretazione dei Dati. I Concessionari hanno inoltre diritto a pubblicare e trattare i propri risultati.

Art. 9

(Oneri finanziari e costi)

1. Il presente Accordo non comporta oneri a carico della DGIS e della Regione.
2. Nelle more dell'istituzione presso il MiTE di un apposito fondo alimentato dai Concessionari, si stabilisce di istituire, presso la Regione Basilicata un fondo alimentato da Eni e TEPIT, secondo quanto previsto dai seguenti commi 3 e 4.
3. Tale fondo è destinato esclusivamente al pagamento delle attività svolte dall'INGV in qualità di SPM, che provvede, sulla base di motivate valutazioni tecniche, a fornire opportune percentuali per la ripartizione degli oneri tra i due Concessionari.
4. Gli oneri finanziari e le modalità di trasferimento delle risorse per la costituzione del fondo presso la Regione Basilicata e per il pagamento delle attività svolte dall'INGV in qualità di SPM sono disciplinati da specifici protocolli, da sottoscrivere entro tre mesi dalla firma del presente Accordo e di durata quinquennale, prorogabili in linea con la durata dell'Accordo Quadro, tra la Regione e

le Società e tra Regione ed INGV, la cui congruità dei costi è stabilita dalla DGIS del MiTE attraverso la consultazione della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie – CIRM.

Articolo 10

(Varie)

1. Per l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, i Concessionari assicurano ai componenti del Comitato, compatibilmente con le proprie necessità operative e di business, l'utilizzo di strutture logistiche ed informatiche presso le proprie sedi operative.
2. La DGIS e la Regione possono presenziare alle attività, svolgere i propri compiti di vigilanza e controllo e, qualora necessario ai fini della sicurezza anche ambientale delle attività, impartire disposizioni anche ai fini della corretta applicazione del capitolo 9 degli ILG.
3. Eventuali ulteriori attività non previste dal presente Accordo ed i relativi costi, potranno essere disposti dal Comitato con apposite e successive integrazioni, ferme restando le previsioni di cui all'art. 9.4.
4. In caso di eventuali conflitti sui compiti e sulle responsabilità delle Parti e dei Concessionari definiti nel presente Accordo, si fa riferimento agli ILG.
5. L'applicazione a regime di nuove versioni aggiornate degli ILG, rispetto a quelle attuali, nell'ambito del presente Accordo, avviene a seguito di condivisione da parte del Comitato.
6. Il Ministero su segnalazione della SPM, per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, nelle more della redazione del DGOM e del Piano di Intervento, attiva quanto previsto nel Capitolo 9 degli ILG di concerto con le figure responsabili delle amministrazioni competenti e dei Concessionari.
7. Il Ministero rende pubblico il DGOM mediante le modalità stabilite al Capitolo 8 degli ILG, salvaguardando comunque le informazioni riservate.

Articolo 11.

(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto

previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» e dalla ulteriore normativa nazionale in materia.

Articolo 12.

(Confidenzialità, Pubblicazioni, Legge Applicabile, Compliance e Anti corruzione)

Tutti i soggetti firmatari dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza:

- a) del Modello 231 di Eni, che include anche il Codice Etico Eni, e della “Management System Guideline Anti-Corruzione” adottati da Eni;
- b) del Modello 231, nonché del Codice Etico, del Codice di Comportamento, delle policy e nelle Linee di condotta adottati da TotalEnergies.

I soggetti firmatari prendono atto che i documenti di cui alle lettere (a) e (b) che precedono (disponibili sul sito internet dei Concessionari, www.eni.com, www.it.total.com) sono stati predisposti in conformità con i principi su cui si fondano le relative normative e *best practice* internazionali, che condividono e si impegnano a rispettare.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, i soggetti firmatari si impegnano a rispettare - e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e eventuali collaboratori impegnati in tale esecuzione rispettino - le normative anti-corruzione applicabili (quali, ad esempio, l'US Foreign Corrupt Practices Act, lo UK Bribery Act 2010, il D.lgs. n. 231/2001, la legge 6 novembre 2012 n° 190 e il d.lgs. 33/2013; d.lgs. 39/2013) (di seguito “leggi anti-corruzione”) e dichiarano e garantiscono di aver impartito e attuato disposizioni agli stessi volte a prevenirne la violazione obbligandosi a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente Accordo.

In ogni caso, i soggetti firmatari si impegnano ad astenersi (e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori si astengano) (a) dall'offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità in violazione delle leggi anticorruzione, e (b) dall'accettare, o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità in violazione delle leggi anticorruzione.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuno dei soggetti firmatari dichiara e garantisce che eventuali sub-contrattisti o subappaltatori che la stessa (SPM)

voglia impiegare in riferimento alle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa saranno soggetti e dovranno rispettare impegni ed obblighi di compliance anti-corruzione sostanzialmente simili a quelli del presente articolo.

I soggetti firmatari, inoltre, si impegnano sin d'ora a negoziare e inserire negli eventuali specifici accordi o intese, siglati per dare esecuzione a quanto previsto dal presente Accordo, clausole anti-corruzione adeguate rispetto alle attività di volta in volta definite.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuno dei soggetti firmatari si impegna a:

- a) registrare nei propri libri contabili in modo corretto e trasparente ogni e qualsiasi ammontare che dovesse ricevere o pagare a fronte del presente Accordo;
- b) informare tempestivamente ciascuno degli altri soggetti firmatari di qualunque notizia relativa alla pendenza a proprio carico e/o anche a carico dei relativi rappresentanti, di indagini, procedimenti, sanzioni o decisioni, anche non definitive, per condotte rilevanti ai fini delle leggi anti-corruzione e della normativa antimafia;
- c) conservare la documentazione afferente all'esecuzione di ciascuna prestazione prevista nel presente Accordo, inclusa la documentazione concernente la fase di selezione degli eventuali sub-agenti, sub-contrattisti o sub-appaltatori e l'esecuzione di ciascuna prestazione da parte di questi ultimi, per il tempo previsto dalla normativa applicabile.

I soggetti firmatari concordano che l'inosservanza, anche parziale, da parte di uno o più di essi, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per gli altri soggetti firmatari, determinerà l'applicazione dell'Art. 1456 c.c. In presenza di atti formali dell'Autorità Giudiziaria da cui possa desumersi la predetta inosservanza di un soggetto firmatario, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, gli altri soggetti firmatari avranno diritto di sospendere l'esecuzione del presente Accordo. In ogni caso, il predetto soggetto firmatario terrà gli altri soggetti firmatari indenni da ogni e qualsivoglia perdita o danno da essi subiti e mallevate da eventuali azioni di terzi derivanti o conseguenti dall'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo.

Ogni soggetto firmatario avrà diritto di svolgere verifiche nel caso in cui sia venuta a conoscenza di informazioni circostanziate dalle quali possa ragionevolmente dedursi la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. A tal fine, gli altri soggetti firmatari si impegnano a fornire tutti i dati

e le informazioni necessarie alla conduzione di tali verifiche con le modalità che saranno concordate tra i soggetti firmatari medesimi.

Articolo 13.

(Miscellanea)

1. Il presente Accordo è modificabile attraverso comunicazione scritta e successivo accordo tra le Parti ed i Concessionari.

2. Le comunicazioni in merito alle modifiche, integrazioni al presente Accordo sono da inviare a mezzo di posta elettronica certificata all'attenzione delle persone e agli indirizzi di seguito specificati:

Per MiTE: al Direttore Generale della DGIS all'indirizzo pec: is@pec.mite.gov.it

Per Regione Basilicata: al Direttore Generale Dipartimento Ambiente ed Energia all'indirizzo pec: dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

Per INGV: al Presidente all'indirizzo pec: aoo.roma@pec.ingv.it

Per Eni: all'indirizzo pec: up_coord_attivita_italia_e_adriatico@pec.eni.com

Per TETIP: all'indirizzo pec: totalitalia.ep@legalmail.it

Ciascuna Parte ed i Concessionari possono modificare i suddetti indirizzi previa comunicazione agli altri firmatari l'Accordo.

Articolo 14.

(Controversie)

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento alla validità, alle interpretazioni e all'esecuzione del presente Accordo, è competente il Foro di Roma.

Articolo 15.

(Registrazione e Bollo)

1. L'Accordo Quadro e gli accordi attuativi che presentano i caratteri del contenuto patrimoniale sono sottoposti alla registrazione in misura proporzionale (imposta pari al 3% del valore del

contratto ai sensi dell'art.9 della tariffa – parte prima- allegato DPR. 131/86), presso l'Agenzia delle Entrate.

Roma,2022

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza (DGIS)

Il Direttore Generale

Regione Basilicata

Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia

Il Dirigente Generale

INGV

Il Presidente

Per accettazione

ENI S.p.A.

Un Procuratore

TOTALENERGIES EP ITALIA S.p.A.

L'Amministratore Delegato